

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: INTEGRAZIONE PER L'ADESIONE DEI COMUNI DI COLLIO E DI CAINO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETÀ SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA' COMUNALE DI PERTINENZA DEI COMUNI DI COLLEBEATO, BOVEZZO, PEZZAZE, TAVERNOLE, VILLA CARCINA, POLAVENO, OSPITALETTO, LODRINO, MARCHENO ED IRMA, COMPRESSE LE OPERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE PER GLI ANNI 2020/2023

L'anno **duemilaventuno** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **16.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Assente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **106**

Oggetto: INTEGRAZIONE PER L'ADESIONE DEI COMUNI DI COLLIO E DI CAINO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA E SOCIETÀ SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA' COMUNALE DI PERTINENZA DEI COMUNI DI COLLEBEATO, BOVEZZO, PEZZAZE, TAVERNOLE, VILLA CARCINA, POLAVENO, OSPITALETTO, LODRINO, MARCHENO ED IRMA, COMPRESSE LE OPERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE PER GLI ANNI 2020/2023

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice, e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di “acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)”;

PREMESSO INOLTRE che:

- la Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della società SE.VA.T. scarl a capitale interamente pubblico partecipata dalla Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti in house;

- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. partecipata in regime di in-house providing dalla Comunità Montana stessa e dal comune di Collio, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;
- la società consortile SE.VA.T. aderisce alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta presso la sede territoriale della Valle Trompia;

PREMESSO INFINE che:

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;
- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta esecutiva n. 55 del 20.05.2020 e con delibera del C.d.A n. 44 del 17.06.2020 è stato approvato un accordo di programma costitutivo per la realizzazione di opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma, comprese le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 mediante una procedura di accordo quadro;
- in tale accordo di programma la Comunità Montana di Valle Trompia si riservava la facoltà di affidare la realizzazione delle opere in oggetto alla società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L in qualità di società pubblica di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con delibera di Giunta esecutiva n. 78 del 24.06.2020 e con delibera del C.d.A n. 46 del 22.06.2020 è stato approvato un accordo di programma operativo tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la società SEVAT per la realizzazione delle opere in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 50 del 01.07.2020 è stata attivata la procedura di gara relativa ai “Lavori di riqualificazione strutturale della viabilità comunale mediante lo strumento dell'accordo quadro nei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma (BS), comprese le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 nel rispetto dei CAM di settore DM 11 Ottobre 2017” per un importo pari a € 3.258.604,91 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 60.000,00, per complessivi € 3.975.497,99;
- con Determinazione dirigenziale n. 62 del 31.08.2020 sono stati aggiudicati i lavori in favore dell'Operatore Economico F.I.S. S.P.A. con sede legale in Grumello del Monte (BG), Piazza Invalidi sul Lavoro, 28 con Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02797570161 e della società controllata TECNOFRESE srl in forza del contratto continuativo di Cooperazione ai sensi dell'art. 105 comma 3 c- bis, mandataria dell'ATI tra SOLE IMMOMECC S.P.A. con sede legale in Montichiari (Bs), Via Aeroporto, 18 con Codice Fiscale 01504130178 e Partita I.V.A. 00633400981 e GAMBARA ASFALTI S.P.A. con sede legale in Gambara (BS), Via Prov.le Leno-Fiesse, 36/a, con Codice Fiscale 02853080170 e Partita I.V.A. 00696530989 che ha presentato un ribasso pari a 16,99% per una offerta comprensiva degli oneri della sicurezza pari a € 2.715.212,91 (oltre IVA);

CONSIDERATO INOLTRE che:

- i Comuni di Collio e di Caino hanno manifestato la necessità di realizzare opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza, comprese le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2021/2023;
- con delibera di giunta comunale del comune di Collio n. 20 del 10.05.2021 e con delibera di giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 68 del 12.05.2021 è stato approvato l'accordo di programma per l'adesione del comune di Collio all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma, comprese e le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 per un importo pari ad € 200.000,00;
- con delibera di giunta comunale del comune di Caino n. 43 del 05.07.2021, con delibera di giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 105 del 07.07.2021 è stato approvato l'accordo di programma per l'adesione del comune di Caino all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma, comprese e le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 per un importo pari ad € 160.000,00;
- l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni";

VISTO l'allegato schema di integrazione per l'adesione dei comuni di Collio e Caino all'Accordo di Programma esecutivo e ritenutolo degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE

- i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- l'allegato schema di integrazione per l'adesione dei comuni di Collio e Caino all'Accordo di Programma esecutivo tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl;

2. DI DARE ATTO che
 - i rapporti economici tra gli enti saranno regolati secondo le previsioni di detto Accordo di Programma esecutivo;
 - ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa tenuto conto che lo strumento dell'Accordo quadro previsto per l'attuazione del presente Accordo di Programma non necessita di preventivo stanziamento di bilancio, che sarà invece previsto per la comunicazione operativa delle quote attuative annuali;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
6. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Direzione**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 07.07.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 07.07.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **09.07.2021**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 09.07.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

**INTEGRAZIONE PER L'ADESIONE DEI COMUNI DI COLLIO E DI CAINO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ESECUTIVO TRA COMUNITA' MONTANA DI VALLE
TROMPIA E SOCIETA' SEVAT SCARL FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA' COMUNALE DI PERTINENZA
DEI COMUNI DI COLLEBEATO, BOVEZZO, PEZZAZE, TAVERNOLE, VILLA CARCINA,
POLAVENO, OSPITALETTO, LODRINO, MARCHENO ED IRMA,
COMPRESSE LE OPERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
E LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE
A VALERE PER GLI ANNI 2020/2023**

TRA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173 nella persona del Presidente Arch. Massimo Ottelli;

E

la società **SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.**, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell'anno 2005 e giusta modifica statutaria del 15.11.2018, atto Notaio Masperi n. 1.691 di Rep. e n. 1.034 di Racc. finalizzata alla produzione in house providing di beni e servizi per l'esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, iscritta al REA al n. Bs – 568138, con sede in Gardone V.T. (BS) - Via Matteotti 327 - P.IVA 03849630987, qui rappresentata nella persona del Presidente Dott. Gerardo Ferri;

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;

- l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;

- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), l'Ente Comunità Montana rientra nella definizione di "enti aggiudicatori" in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 267/2000 s.m.i., tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice, e, come tali, sono soggetti all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 33-ter del D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

- l'articolo 37 del Codice, al comma 6 riconosce in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di "acquisire lavori, forniture e servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza (omissis)";

PREMESSO INOLTRE CHE

- la Comunità Montana di Valle Trompia svolge da anni supporto ai comuni, anche recentemente avvalendosi del personale della società SE.VA.T. scarl a capitale interamente pubblico partecipata dalla Comunità Montana stessa, suscettibile di affidamenti *in house*;
- la società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L. partecipata in regime di *in-house providing* dalla Comunità Montana stessa e dal comune di Collio, possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;
- la società consortile SE.VA.T. aderisce alla Convenzione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta presso la sede territoriale della Valle Trompia;

PREMESSO INFINE CHE

- l'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" prevede tra le finalità perseguibili dalle società a capitale interamente pubblico le attività, previste al comma 2, lettera b) della progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del precedente art. 193 del Dlgs 50/2016;
- l'art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma come una forma associativa tra pubbliche amministrazioni per l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento assicurando il coordinamento delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Giunta esecutiva n. 55 del 20.05.2020 e con delibera del C.d.A n. 44 del 17.06.2020 è stato approvato un accordo di programma costitutivo per la realizzazione di opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma, comprese le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 mediante una procedura di accordo quadro;
- in tale accordo di programma la Comunità Montana di Valle Trompia si riservava la facoltà di affidare la realizzazione delle opere in oggetto alla società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L in qualità di società pubblica di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con delibera di Giunta esecutiva n. 78 del 24.06.2020 e con delibera del C.d.A n. 46 del 22.06.2020 è stato approvato un accordo di programma operativo tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la società SEVAT per la realizzazione delle opere in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 50 del 01.07.2020 è stata attivata la procedura di gara relativa ai "*Lavori di riqualificazione strutturale della viabilità comunale mediante lo strumento dell'accordo quadro nei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma (BS), comprese le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 nel rispetto dei CAM*

di settore DM 11 Ottobre 2017” per un importo pari a € 3.258.604,91 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 60.000,00, per complessivi € 3.975.497,99;

- con Determinazione dirigenziale n. 62 del 31.08.2020 sono stati aggiudicati i lavori in favore dell’Operatore Economico F.I.S. S.P.A. con sede legale in Grumello del Monte (BG), Piazza Invalidi sul Lavoro, 28 con Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02797570161 e della società controllata TECNOFRESE srl in forza del contratto continuativo di Cooperazione ai sensi dell’art. 105 comma 3 c- bis, mandataria dell’ATI tra SOLE IMMOMEC S.P.A. con sede legale in Montichiari (Bs), Via Aeroporto, 18 con Codice Fiscale 01504130178 e Partita I.V.A. 00633400981 e GAMBARA ASFALTI S.P.A. con sede legale in Gambara (BS), Via Prov.le Leno-Fiesse, 36/a, con Codice Fiscale 02853080170 e Partita I.V.A. 00696530989 che ha presentato un ribasso pari a 16,99% per una offerta comprensiva degli oneri della sicurezza pari a € 2.715.212,91 (oltre IVA);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- i Comuni di Collio e di Caino hanno manifestato la necessità di realizzare opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza, comprese le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2021/2023;

- con delibera di giunta comunale del comune di Collio n. 20 del 10.05.2021 e con delibera di giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 68 del 12.05.2021 è stato approvato l’accordo di programma per l’adesione del comune di Collio all’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma, comprese e le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 per un importo pari ad € 200.000,00;

- con delibera di giunta comunale del comune di Caino n. 43 del 05.07.2021, con delibera di giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. ____ del ____ è stato approvato l’accordo di programma per l’adesione del comune di Caino all’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di opere di riqualificazione strutturale della viabilità comunale di pertinenza dei comuni di Collebeato, Bovezzo, Pezzaze, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina, Polaveno, Ospitaletto, Lodrino, Marcheno ed Irma, comprese e le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione ordinaria nel tempo delle infrastrutture a valere per gli anni 2020/2023 per un importo pari ad € 160.000,00;

- l’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di Programma esecutivo regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl alla quale viene affidata con il presente atto, ad integrazione del precedente Accordo di

Programma esecutivo approvato con delibera di Giunta esecutiva n. 78 del 24.06.2020 e con delibera del C.d.A n. 46 del 22.06.2020, la realizzazione delle opere in oggetto per i comuni di Collio e di Caino.

Art. 2 - DURATA

Il presente Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell'Ente fino alla conclusione della procedura, prevista per la fine dell'anno 2024.

Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. Gli impegni a carico della Comunità Montana saranno i seguenti:

a) incaricare la società SEVAT scarl per la realizzazione delle seguenti fasi dell'accordo quadro: stipula dell'accordo e dei contratti applicativi annuali, Direzione lavori, Sicurezza, redazione della contabilità dei singoli contratti, liquidazione dei lavori, redazione del Certificato di regolare esecuzione, eventuale progettazione delle varianti in corso d'opera.

b) trasferire alla società un contributo pari al costo delle opere da realizzare comprensivo di Iva ed Oneri della Sicurezza secondo la modalità conto impianti;

c) liquidare alla società il corrispettivo fatturato per i servizi di cui al successivo comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;

2. La società SEVAT scarl dovrà:

a) Formalizzare i contratti applicativi annuali per la realizzazione delle opere;

b) Effettuare la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza delle opere da realizzare;

c) Redigere la contabilità ed effettuare la liquidazione delle somme da corrispondere all'impresa esecutrice;

d) Curare la progettazione di eventuali varianti in corso d'opera;

e) Redigere e formalizzare il certificato di regolare esecuzione.

ART. 4 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. La società individuerà un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

2. I Comuni individuano nella figura del proprio Responsabile dell'Area Tecnica il funzionario di riferimento per la gestione del presente Accordo di Programma, competente per l'adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento in oggetto.

ART. 5 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'Accordo o che contrastino con esso.

2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, attesa l'efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 6 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 7 - COLLEGIO DI VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia dal Presidente della società in-house providing.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo nell'osservanza degli impegni assunti dalle parti firmatarie dell'accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli impegni definiti nell'accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo; relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 8 - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza costituito dal Presidente della CMVT e della società SEVAT scarl, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del precedente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 9 - NORME FINALI

1. Le clausole del presente Accordo di Programma che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Per COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA, Il Presidente Massimo Ottelli

Per la Società SEVAT, Il Presidente Gerardo Ferri